

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 019/CSA (2017/2018)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 019CSA– RIUNIONE DEL 28 APRILE 2017

#### I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Prof. Vincenzo Fortunato, Prof. Giovanni Serges Componenti; - Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

#### **1. RICORSO DEL SIG. SCAFA VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SCAFA VINCENZO SEGUITO GARA AVELLINO/BENEVENTO DEL 9.4.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 113 dell'11.4.2017)

Il sig. Scafa Vincenzo, con atto del 19.4.2017, ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo con il Com. Uff. n. 113 dell'11.4.2017 con la quale gli è stata irrogata la sanzione della squalifica per 6 giornate con riferimento alla partita disputata tra la squadra dell'Avellino e quella di Benevento disputata l'8.4.2017 ad Avellino nel Campionato Nazionale e Under 17 Serie A e B.

La sanzione è stata motivata dal giudice sportivo come segue:” allontanamento per essere entrato sul terreno di gioco ed aver spintonato un calciatore della squadra avversaria ed aver poi colpito l'allenatore avversario con una manata al volto, al termine della gara rientrava sul terreno di gioco e colpiva da tergo con un violento pugno al fianco un calciatore della squadra avversaria. (già diffidato)”.

A sostegno del reclamo il sig. Scafa ha dedotto i seguenti motivi: 1) discordanza tra referto arbitrale e allegato dell'assistente; 2) discordanza tra referto arbitrale ed immagini televisive e prove testimoniali.

Il reclamo si presenta infondato.

Quanto al primo motivo va rilevato che dagli atti non risulta alcuna contraddittorietà tra il referto arbitrale e la relazione dell'assistente.

Il referto arbitrale recita: “avvicinandosi lentamente ad un calciatore avversario lo colpiva da dietro con un forte pugno che attingeva il fianco sinistro il predetto calciatore, il quale per il dolore si piegava sul lato”.

La relazione dell'assistente arbitrale è del seguente tenore: “a fine gara il sig. Scafa Vincenzo allenatore della società Avellino rientrava sul terreno di gioco e colpiva con un pugno al fianco sinistro un giocatore avversario, senza provocargli gravi danni”.

E' di tutto evidenza che non aver provocato “gravi danni” non esclude affatto che il sig. Scafa abbia sferrato un “forte pugno” il quale abbia provocato un dolore al calciatore colpito tanto da farlo piegare sul lato.

Nel corso della discussione la difesa del sig. Scafa ha sostenuto che gli episodi contestati sono del tutto inventati e ha invocato, oltre alle immagini televisive che si riferiscono al fine partita, le testimonianze di alcune persone presenti ai fatti.

Il Collegio ha sentito telefonicamente l'assistente arbitrale che ha confermato quanto relazionato e, a esplicita domanda, ha dichiarato di aver assistito personalmente allo episodio del pugno.

Trattandosi di fatti oggetto di specifica valutazione arbitrale sia la prova televisiva che le testimonianze prodotte devono ritenersi inammissibili.

Per quanto riguarda l'entità della sanzione, il Collegio ritiene che la stessa vada confermata tenendo presente che il sig. Scafa era già diffidato e che il suo comportamento è stato prolungato e premeditato in quanto dopo essere stato allontanato dal terreno di gioco durante la partita è ritornato a fine gara ponendo in essere il comportamento violento suindicato.

La gravità del comportamento del sig. Scafa, peraltro, è stata riconosciuta dalla stessa società che lo ha sollevato dall'incarico come è stato riconosciuto dal difensore dell'interessato durante la discussione del ricorso.

Per questi motivi la C.S.A. sentito l'assistente, respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Scafa Vincenzo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## **2. RICORSO DELL'A.S.D. MURAVERA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA MURAVERA/MONTEROSI DEL 13.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 14.4.2017)**

La società ASD Muravera Calcio ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 124 del 14.4.2017 con la quale è stata inflitta la sanzione pecuniaria di € 1.000,00 con riferimento alla partita tra la squadra del Muravera e quella di Monterosi FC SSD a RL – del Campionato di Serie D, Girone G, 14 giornata – R.

Il provvedimento sanzionatorio impugnato è stato motivato come segue:” per indebita presenza, al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi, di alcune persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, le quali in più occasioni rivolgevano espressioni offensive allo indirizzo del Direttore di gara”.

A sostegno del reclamo si è dedotto che l'arbitro non ha assistito personalmente ai fatti contestati essendo già andato negli spogliatoi. Nessuno lo ha offeso ad eccezione di un solo spettatore. Nel reclamo, infine, si sostiene che il comportamento contestato è stato in qualche modo determinato dallo stato d'animo dei tifosi esasperati per le “ innumerevoli sviste arbitrali”.

Il reclamo può essere accolto solo parzialmente limitatamente all'entità della sanzione.

I fatti di causa sono stati contestati solo genericamente per cui non può che far fede quanto refertato dall'arbitro.

Tuttavia, tenendo presente il comportamento complessivo della società che si è adoperata per creare un clima sereno organizzando il “terzo tempo” della gara al fine di favorire un pacifico incontro con i giocatori della squadra avversaria e che ha preso chiaramente le distanze dal comportamento tenuto da alcuni spettatori, si ritiene congruo ridurre a 800,00 euro la sanzione inflitta.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Muravera Calcio di Cagliari riduce la sanzione dell'ammenda a €800,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Vincenzo Fortino, Prof. Giovanni Serges Componenti; - Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario

### **3. RICORSO DELL’A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. COSTANTINO STEFANO SEGUITO GARA HERCULANNEUM/BISCEGLIE DEL 13.4.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 14.4.2017)

Con atto del 14.4.2017 la società Herculaneum 1924 ha preannunciato ricorso avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Costantino Stefano inflitta a seguito della gara di Serie D Herculaneum/Bisceglie delle 13.4.2017, così come stabilito dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale con com. uff. n. 124 del 14.4.2017.

Come richiesto dalla reclamante la Segreteria della Corte Sportiva d'Appello disponeva la trasmissione degli atti di gara. Tempestivamente la società Herculaneum faceva pervenire i motivi di ricorso.

Sostiene la reclamante l'eccessività della sanzione chiedendone la riduzione in via principale ad 1 giornata e in subordine a 2, valutando il gesto sanzionato, istintivo e concitato e non rilevando l'intenzionalità di violenza dell'atto così come indicato dall'arbitro con "palla lontana", con conseguente derubricazione della condotta da violenta ad antisportiva.

Il ricorso va accolto con riduzione della sanzione a due giornate di squalifica.

A giudizio di questa Corte la "manata" descritta dall'arbitro non connota violenza, piuttosto, un atto scomposto di allontanamento fisico dell'avversario senza l'intenzione di nuocergli fisicamente.

Pertanto il gesto può essere riclassificabile come antisportivo e di conseguenza sanzionabile con due giornate di squalifica, così come previsto dal dettato di cui all'art. 19, lett. a) 4 comma C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.V. Herculaneum 1924 di Napoli riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **4. RICORSO DEL S.S.D. CORREGGESE CALCIO A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. PITTARELLO FILIPPO SEGUITO GARA CORREGGESE/FIORENZUOLA DEL 23.4.2017** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 24.4.2017)

La società S.S.D. Correggese Calcio A.R.L. proponeva reclamo alla C.S.A. in data 26.04.2017 avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore Pittarello Filippo seguito gara Correggese/Fiorenzuola del 23.4.2017, “per avere, a gioco in svolgimento, colpito un avversario con una gomitata al volto” (delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 128 del 24.4.2017).

La società sosteneva in ricorso che l’episodio della gomitata al volto si fosse effettivamente verificato, ma avesse natura involontaria, tale da non determinare una condotta gravemente antisportiva, bensì un semplice “intervento falloso”. Pertanto, la società, chiedeva la riduzione della squalifica da 2 a 1 giornata effettiva di gara, in accoglimento del ricorso

La riunione C.S.A. si svolgeva in data 28.04.2017e per la società Correggese nessuno era presente

La Corte osserva che il direttore di gara, nel motivare l’espulsione del calciatore Pittarello, ha testualmente descritto l’episodio nel referto in questi termini: “per condotta violenta in quanto attendeva l’avvicinarsi di un giocatore avversario per poi sferrargli una gomitata in pieno volto. L’avversario coinvolto, dopo l’intervento dei sanitari, ha proseguito la gara. la condotta violenta è avvenuta a gioco in svolgimento”.

Dunque emerge chiaramente il carattere antisportivo dell'intervento del Pittarello e la connotazione violenta e deliberata dell'atto compiuto. A nulla vale la diversa ricostruzione dell'episodio in termini di intervento meramente fallosa proposta dalla reclamante in assenza di alcun elemento probatorio che possa portare ad una diversa conclusione.

Il ricorso pertanto va respinto

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Corregese Calcio A.R.L. di Reggio Emilia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Italo Pappa

**Publicato in Roma il 9 agosto 2017**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio